



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale dei sistemi informativi,
dell'innovazione tecnologica e della
comunicazione**

A Dott.ssa Marina Calderone
Presidente dei Consulenti del lavoro
consiglionazionale@consulentidellavoro.it

e, p.c.

Al Dott. Danilo Papa
Direzione Generale per l'attività ispettiva

Al Dott. Romolo De Camillis
Direzione Generale per la tutela delle
condizioni di lavoro e delle relazioni
industriali

Sede

Rif.to: nota n. 3136 del 16.03.2016

OGGETTO: Dubbi sulle nuove dimissioni on line

Con riferimento alla nota a margine indicata, d'accordo con i colleghi delle Direzioni Generali che leggono per conoscenza, si inoltrano le risposte ai quesiti formulati da codesto ordine; per comodità di lettura si segue l'ordine di formulazione.

1. Le dimissioni vanno rassegnate esclusivamente con il modello introdotto dal DM 15 dicembre 2015: Nei casi diversi il datore di lavoro dovrà rescindere il rapporto di lavoro.
2. Le FAQ contengono "posizioni ufficiali" dell'amministrazione rispetto ad alcune richieste di chiarimento
3. Sì
4. Sì, perché non rientra nei casi di esclusione espressamente previsti dall'articolo 26 del d.lgs. n. 151/2015, dal DM 15 dicembre 2015 e richiamati dalla circolare n. 12/2016
5. Il lavoratore deve accertarsi dell'indirizzo email (o PEC) al quale notificare la sua comunicazione
6. No
7. Sì, come chiarito nella circolare n. 12/2016 (2.2) il lavoratore può rivolgersi ad un soggetto abilitato indipendentemente dal luogo ove questo risieda o svolga la sua attività lavorativa

8. Il datore di lavoro ha a disposizione sulla sua pagina personale tutte le comunicazioni di competenza: Comunque il Ministero prova ad reinviare la mail agli indirizzi conosciuti a sistema (es. registro imprese) e a notificare la mancata notifica alla Dtl competente. A partire dal 1° aprile 2016 sarà inviata una mail al lavoratore chiedendo di modificare l'indirizzo email errato (o sconosciuto)
9. E' sufficiente indicare uno tra indirizzo e mail o PEC
10. Il modello riguarda la manifestazione di volontà di dimettersi,; la data di effettiva conclusione del rapporto di lavoro sarà rilevata dalla comunicazione di cessazione che il datore di lavoro deve inviare entro 5 giorni
11. La revoca deve avvenire entro 7 giorni dalla data di comunicazione. La data di effettiva decorrenza della cessazione del rapporto di lavoro è quella che risulta dalla comunicazione obbligatoria ovvero, in assenza di tale comunicazione, il rapporto di lavoro è ancora in essere. Tali informazioni sono messe a disposizione delle direzioni territoriali del lavoro che riceveranno le segnalazioni di comunicazioni di dimissioni / risoluzione consensuale non seguite da una comunicazione obbligatoria di cessazione.
12. La procedura è indicata nella nota n. 1765 del 24 marzo 2016
13. Nessuna procedura particolare; il lavoratore dovrà esibire un documento di identità
14. Sì, nei prossimi giorni sarà aggiunta una informazione tra le "Tipologie di comunicazione" apposite, indicando altresì la motivazione
15. Il sistema rilascia una ricevuta ed inoltre il datore di lavoro ha la possibilità di visionare le comunicazioni inviate nella pagina personale di cliclavoro. Inoltre, a partire dal 1° aprile il lavorator riceverà una comunicazione di "errato" indirizzo del datore di lavoro per dargli la possibilità di rettificare esclusivamente tale informazione, lasciando inalterati gli altri campi
16. No, riguardano due adempimenti diversi: uno (quello delle dimissioni) che certifica la volontà di rescindere il rapporto di lavoro e che attiene al lavoratore, l'altro che attiene al datore di lavoro che certifica l'effettiva estinzione del rapporto di lavoro
17. La procedura non va attivata nel caso del periodo di prova
18. Per le dimissioni nei casi di cui all'articolo 35, comma 4 del d.lgs n. 198/2006 la lavoratrice dovrà effettuare la comunicazione secondo le procedure previste dal DM 15 dicembre 2015 e poi convalidare le dimissioni presso la DTL (cfr. FAQ n. 3)
19. Sono rimesse alle scelte organizzative delle commissioni di certificazione le modalità operative attraverso le quali assicurare il servizio.
20. Il fatto rilevante non è il luogo bensì il possesso del PIN Inps che è personale e non cedibile.

Cordiali saluti

(D.ssa Grazia Strano)

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i.